

DISEGNO DI LEGGE N. 34

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 608 II Legislatura

"PROPOSTA DI LEGGE ISTITUTIVA DELLA CONSULTA
REGIONALE PER I BENI CULTURALI"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20/6/1978.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE SULLA "PROPOSTA DI LEGGE ISTITUTIVA DELLA CONSULTA REGIONALE PER I BENI CULTURALI".-

Il Presidente della Giunta con suo Decreto n. 777 del 9.5.'73, istituiva la Commissione Regionale per la rilevazione ed il censimento dei Beni Culturali, in esecuzione del mandato avuto dal Consiglio (o.d.g. del 18.10.1972) e dalla Giunta (Verbale riunione Giunta del 29.3.1973).

La Commissione di cui al citato decreto era incaricata di predisporre un piano tecnico ed un piano finanziario per la catalogazione dei Beni Culturali sia nel campo librario sia in quello delle opere d'arte e di antichità nonché, di presentare delle conclusioni sulle quali programmare l'intervento della Regione Puglia nel settore.

Ma il regolamento per i lavori di tale Commissione e per il suo finanziamento non ha mai visto la luce e tale Commissione, la sua ultima riunione è del 16.10.1975, per la pletoricità della sua composizione e per la mancanza di una legge regionale adeguata si è rivelata strumento non idoneo a perseguire le finalità previste dallo stesso decreto costitutivo.

Nel contempo, a partire dalla riunione del 21 ottobre 1977, e per iniziativa di alcuni consiglieri regionali appartenenti a diversi gruppi si è proposta la istituzione con legge di una Consulta Regionale.

Tale Consulta costituitasi liberamente per l'aggregazione spontanea delle forze del territorio ha portato avanti alcune esperienze positive, quali il collegamento tra istituzioni e istanze della società pugliese, il superamento della mera visione archeologica del bene culturale.

./.

REGIONE PUGLIA

(2)

Con la Consulta Regionale per i Beni Culturali la Regione Puglia ed in particolare l'Assessorato alla Cultura si apre ad una ispirazione politica che esalta la partecipazione delle varie componenti sociali e nel processo di formazione della volontà legislativa e nella prassi amministrativa dell'Ente Regione.

Questa Consulta, già aperta a tutti gli operatori culturali pugliesi, ha per obiettivo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e agendo in stretta connessione con l'Assessorato intende seguirne l'operatività e l'attività come momento di stimolo, riflessione e proposta.

Mira a non settorializzare la politica dei beni culturali ma di inserirla nel più ampio processo di crescita della società civile in modo da superare la contraddizione tra fruizione e gestione dei beni culturali nonché, a realizzare una pianificazione territoriale che tenga conto delle incentivazioni delle diverse aree economico-sociali sempre in rapporto ai fatti culturali emergenti dal territorio.

Peraltro si rende urgente e necessario riconoscere giuridicamente e quindi istituire la Consulta Regionale per i Beni Culturali formata così come risulta dagli allegati verbali ed elenchi, al fine di assicurarsene la sua esistenziale operatività e, riconoscere per i suoi componenti, che sino ad ora hanno operato volontariamente, a proprie spese e senza alcun onere a carico della Regione Puglia, il diritto a quanto la normativa vigente prevede in favore delle Commissioni Regionali.

Tale Consulta che vuole essere l'interprete in seno alla Giunta Regionale della linea di sviluppo socio-culturale della Società Pugliese ha funzione di consulenza, essa esprime pareri e proposte al

./.

R E G I O N E P U G L I A .

(3)

competente Organo Regionale (Assessore alla Cultura - Giunta - Con
siglio Regionale) su tutto quanto possa essere, sempre attenendosi
ad una e precisa disciplina delle competenze, afferente i Beni Cul
turali.

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE ISTITUTIVA DELLA CONSULTA REGIONALE PER I BENI CULTURALI.-

Art. 1

E' costituita la Consulta Regionale per i Beni Culturali.

Art. 2

La Consulta Regionale per i Beni Culturali ha funzioni di consulenza per i competenti Organi Regionali. Essa esprime pareri e proposte rivolte ad assicurare la migliore tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale esistente nella Puglia.

Art. 3

La Consulta è presieduta dall'Assessore Regionale alla Cultura ed è composta da:

- 1'Assessore alla P.I.;
- 1'Assessore all'Urbanistica e Territorio;
- 3 Consiglieri Regionali designati dal Consiglio;
- 3 Rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI pugliese;
- 1 Rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Pugliesi.

Gli altri componenti -- in misura non superiore a 40 -- sono nominati dalla Giunta Regionale tenuto conto anche delle proposte di Enti e Istituzioni culturali, dell'Associazionismo e dei Sindacati.

./.

REGIONE PUGLIA

Fanno parte della Consulta i funzionari responsabili dei settori dell'Assessorato alla Cultura.

Art. 4

La Consulta viene nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e si articola in: Commissione Legislativa e Commissione per la Promozione Culturale ed è coadiuvata da un Comitato ristretto.

I termini e le modalità operative relative al funzionamento della Consulta, nonché la formazione delle sue strutture interne saranno oggetto di un regolamento approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 5

Le funzioni di segreteria saranno espletate da funzionari regionali all'uopo incaricati.

Art. 6

La durata in carica dei componenti della Giunta, è di quattro anni. Ad essi, qualora non siano consiglieri o funzionari regionali, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale n.27 del 1975.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione V Commissione Consiliare permanente il 15.4.78